



COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.06
Adunanza del 14.03.2019
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione **ORDINARIA** prima convocazione seduta **pubblica**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019.- CONFERMA.

L'anno **2019** addì **QUATTORDICI** del mese di **MARZO** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi	Sì	
2	LAZZARONI Elisa	Sì	
3	RENZI Patrizio	Sì	
4	SUPERTI Marcello	Sì	
5	BRUGNINI Giancarlo	Sì	
6	GRAZIOLI Isabella	Sì	
7	PIOVANI Claudia		Sì
8	SEGHIZZI Marco		Sì
9	PEDRAZZINI Pietro		Sì
10	SCAGLIA Alberto		Sì
11	CORNETTI Virgilio	Sì	
		7	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 7 assenti n. 4) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI anno 2019. Conferma.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1.1.2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5/6/2014 con la quale si approvava il Regolamento della I.U.C. comprensivo di TASI;

DATO ATTO che la deliberazione delle aliquote è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenti e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA:

- la Legge 30 dicembre 2018 (finanziaria), n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato spostato dal 31.12.2018 al 28.02.2019 con Decreto del 7 Dicembre 2018 e pubblicato in G.U. serie generali n. 292 del 17.12.2018, e con decreto del Ministero dell'Interno 25.01.2019 e pubblicato in G.U. serie generale n. 28 del 02.02.2019 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/5/2015 con la quale era stata determinata l'aliquota TASI per l'anno 2015, la deliberazione C.C. n. 9 del 29/4/2016 per l'anno 2016, la n. 4 del 30.03.2017 per l'anno 2017 e la n. 4 del 08.03.2018 di approvazione aliquote TASI 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1 comma 14 lettere a) b) d) della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) stabilisce:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€. 42.000,00
Gestione dei cimiteri	€ 7.500,00
Servizi di polizia locale	€ 77.000,00
Gestione beni demaniali e patrimoniali	€. 18.500,00
TOTALE	€. 145.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di prevedere una copertura ridotta dei costi suddetti così da non gravare eccessivamente sui contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, confermando le aliquote vigenti nel 2015, 2016, 2017 e 2018 escludendo le abitazioni principali;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0, espressi in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti e n. 7 votanti;

D E L I B E R A

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;
2. di confermare pertanto per l'anno **2019** le aliquote 2015-2016-2017-2018 TASI come di seguito specificato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	1 per mille
Aliquota per immobili in comodato	1 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	1 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi categoria D	1 per mille
Aliquota per fabbricati rurali e strumentali	1 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	1 per mille

3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. N. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
6. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 33,67 per cento (gettito TASI €. 50.000,00/costi €. 148.500,00).

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Stante l'urgenza di provvedere;
- Con voti favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. consiglieri presenti e n.7 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA**

ALLEGATO N 1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 06 del 14.03.2019

=====

PARERI OBBLIGATORI

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI. anno 2019 - Conferma.

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 14.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. Mara RUVIOLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRASSI dr. Raffaele Pio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI/TRIBUTI
F.to ROTTOLI Luigi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE.
Corte de' Cortesi con Cignone, 14.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROTTOLI Luigi	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
Visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li: 19.03.2019	F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).-

Corte de' Cortesi con Cignone,

	IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de' Cortesi con Cignone li:	GRASSI dr. Raffaele Pio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo	IL FUNZIONARIO DELEGATO
Corte de' Cortesi Con Cignone li 19.03.2019	F.to ONESTI Vilma